IN BREVE n. 12 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

AGENZIA DELLE ENTRATE - LIMITE DETRAIBILITA' SPESE RISTRUTTURAZIONE

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Ho eseguito lavori di ristrutturazione iniziati nel 2022 e terminati nel 2023 con Cila al Comune di inizio e fine lavori, utilizzando 96.000 euro ripartiti tra i due anni. Nel 2023 ho effettuato altri lavori di manutenzione straordinaria per l'importo di 12.000 euro. Posso usufruire della detrazione del 50% anche per questi interventi, trattandosi di lavoro autonomo rispetto alla Cila con la quale ho raggiunto 96.000 euro in due anni? **M.**

Risponde Paolo Calderone

La risposta è affermativa, a condizione che i nuovi interventi possano essere considerati "autonomamente detraibili".

L'Agenzia delle entrate ha precisato nei suoi documenti di prassi (tra questi, la **circolare 17/2015, risposta 3.2**) che quando gli interventi realizzati in ciascun anno sono una prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese ammesse in detrazione bisogna tener conto anche delle spese sostenute negli anni passati. Tale regola non si applica agli interventi "autonomi", cioè a quelli che non consistono nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati.

Per essere considerati autonomamente detraibili, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, i nuovi interventi devono essere anche autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia in vigore (per esempio, la denuncia di inizio attività) o, se si tratta di lavori per i quali non va richiesto alcun titolo abilitativo, da un'autocertificazione.

CHI PUÒ AVERE 200 EURO DI BONUS PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

da Il Giornale delle Previdenza Enpam n.9 dell'8 marzo 2024 cura di Giuseppe Cordasco

Buone notizie per medici e odontoiatri residenti in Friuli Venezia Giulia che hanno un figlio a carico già iscritto a un fondo di previdenza complementare. La Giunta friulana ha infatti deliberato, per il 2024, di concedere a tutti i nuclei familiari, e dunque anche a quelli dei camici bianchi,

un **contributo di 200 euro destinato a fondo già operativo intestato a un minore**. Una misura che ha l'obiettivo preciso di promuovere la cultura della previdenza complementare a favore dei figli fino al compimento della loro maggiore età.

REQUISITI
Per poter ricevere il contributo è necessario però rispettare alcuni requisiti. Innanzitutto, il beneficio sarà concesso soltanto se, nell'anno precedente, nel caso specifico dunque nel 2023, sia stato effettuato un versamento annuo non inferiore a 300 euro sul fondo già intestato al minore. Inoltre, l'adulto dovrà essere in possesso di una Carta famiglia, strumento introdotto dalla Giunta del Friuli e che serve a promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico residenti nel territorio regionale. Chi non ce l'avesse, può richiederla in qualsiasi momento con una semplice domanda presso il proprio Comune di residenza. Tra le condizioni ancora da rispettare c'è infine il possesso di un Isee con valore inferiore o uguale a 35mila euro.

PER IL FUTURO
Da notare che il provvedimento in questione è stato adottato non solo per il 2023, ma anche per il futuro. Ogni anno, infatti, con deliberazione della Giunta friulana, verrà stabilito l'importo del contributo che, per il 2024, come accennato, è stato fissato in 200 euro.
Un buon motivo questo per spingere tutti quei medici e odontoiatri friulani che ancora non hanno iscritto i propri figli a un fondo complementare, a farlo comunque prima possibile, perché anche se quest'anno dovranno rinunciare al contributo, potranno beneficiarne magari negli anni a venire.

PER I FIGLI DI TUTTI
A questo proposito, ricordiamo che nei due fondi complementari rivolti in modo specifico ai camici bianchi, cioè FondoSanità e Perseo Sirio, è possibile in qualsiasi momento attivare l'iscrizione di soggetti fiscalmente a carico, e quindi di minori.
Tutti i medici, gli odontoiatri e gli studenti universitari iscritti all'Enpam possono aderire a FondoSanità (l'iscrizione è gratuita per chi ha meno di 35 anni) e a loro volta possono iscrivere i famigliari a carico. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione **Modalità di Adesione del sito di FondoSanità**.
I sanitari **dipendenti pubblici** possono anche aderire a Perseo Sirio, che offre l'iscrizione gratuita per i soggetti fiscalmente a carico. Sul sito web del fondo della pubblica amministrazione e della sanità è disponibile un **modulo di pre-adesione online**.
Ecco come fare Domanda

CONVENZIONATI TUTELATI PIÙ A LUNGO PER L'INABILITÀ TEMPORANEA

da Il Giornale delle Previdenza Enpam n.9 dell'8 marzo 2024 a cura di G.P.

I medici convenzionati potranno essere tutelati dall'Enpam in caso di malattia e infortunio fino al compimento dei 72 anni, e non più solo fino a 70.
È l'effetto di una delibera dell'ente di previdenza approvata di recente dai ministeri vigilanti, e che va a braccetto con il cosiddetto decreto "Milleproroghe" che fino al 2026 consente ai medici convenzionati di restare al lavoro fino al settantaduesimo compleanno (ne abbiamo parlato qui).
La novità riguarda la tutela per inabilità temporanea che l'Enpam assicura dal 31° giorno di malattia e infortunio.

ACCOLTE DUE NUOVE CATEGORIE
Le nuove regole includono anche due nuove categorie professionali, cioè i **medici fiscali** e i medici delle **Commissioni Inps per l'accertamento dell'invalidità civile** .Le categorie in questione sono

state ricomprese rispettivamente nella gestione dei medici di medicina generale e nella gestione degli specialisti esterni.
Va da sé che i primi per la malattia avranno un metodo di calcolo dell'indennità analogo a quello dei medici di medicina generale, e i secondi similmente a quello previsto per gli specialisti esterni accreditati ad personam.

NUOVO REGOLAMENTO ONLINE
Il testo integrale del Regolamento di previdenza del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, aggiornato alle ultime novità in vigore dal 1° marzo 2024, è disponibile online sul sito dell'Enpam, nella sezione Regole.

DAL 1° MARZO PENSIONI PIÙ ALTE PER I MEDICI CHE DECIDONO DI RESTARE AL LAVORO da Il Giornale delle Previdenza Enpam n.9 dell'8 marzo 2024

Nell'attesa di misure strutturali che risolvano il problema della carenza di medici, l'**Enpam** interviene con un provvedimento tampone per incentivare i camici bianchi vicini alla pensione a restare al lavoro più a lungo. Per effetto di due delibere del Cda entrate in vigore il 1° marzo 2024, i medici e gli odontoiatri convenzionati e liberi professionisti che decideranno di andare in pensione dopo i 68 anni matureranno una pensione significativamente più alta.

"Siamo di fronte a un problema generato da anni di errata programmazione, che ha fatto entrare nel mondo del lavoro molti meno nuovi medici rispetto a quelli che sono andati e stanno andando in pensione. Il nostro ora è un provvedimento contingente, nell'attesa che diventino operative misure strutturali studiate dal governo per il ricambio professionale – spiega il presidente dell'Enpam, **Alberto Oliveti** –. Del resto in un'Italia che invecchia e che avrà sempre più bisogno di sanità e salute, prevenzione e qualità professionale, non possiamo rischiare che i cittadini rimangano senza medici."

I NUOVI INCENTIVI

Un sistema di incentivazione per chi restava al lavoro esisteva già: i contributi Enpam versati dopo il sessantottesimo anno valevano il 20 per cento in più. Per i periodi lavorati dopo il 1° marzo 2024 questo vantaggio sarà moltiplicato.

Per i liberi professionisti che pagano la contribuzione piena l'aliquota di rendimento salirà dall'1,25 al 3,25 per cento.

Per i convenzionati, che pagano contributi più alti dei normali liberi professionisti, le aliquote di rendimento passeranno dall'1,40 al 3,40 per cento, nel caso dei medici di famiglia, e dal 2,1 al 4,1 per cento nel caso degli specialisti ambulatoriali.

I liberi professionisti potranno beneficiare di quest'incentivo fino all'età massima di 75 anni, mentre i convenzionati fino a 72 anni.

ESEMPI

Va precisato che l'impatto del nuovo sistema di incentivi cambia da persona a persona in base alla media retributiva avuta nel corso della vita professionale.

Tuttavia, è possibile analizzare dei casi teorici: un libero professionista, che ha avuto sempre un imponibile previdenziale equivalente a 50mila euro, lavorando un solo anno in più maturerà una pensione più alta di 1.625 euro annui.

Allo stesso modo, se un ipotetico medico di famiglia che ha sempre avuto ricavi per 100mila euro deciderà di lavorare un anno in più, avrà una pensione più alta di 3.400 euro all'anno (cioè 283 euro al mese).

Un incentivo che si spera convincerà un buon numero di medici a non chiudere il proprio studio professionale per il tempo necessario affinché altrettanti giovani medici possano completare la propria formazione, garantendo così il ricambio generazionale che serve per la tenuta del Servizio sanitario nazionale

MI CONVIENE LAVORARE DA PENSIONATO? da Il Giornale delle Previdenza Enpam n.9 dell'8 marzo 2024 – Lettere al Giornale

Sono pensionato Enpam e svolgo libera professione per cui pago regolarmente i contributi previdenziali obbligatori di Quota B da 10 anni. In più mi vengono versati contributi di circa 610 euro all'anno come Medico specialista esterno (di cui non ho mai saputo la destinazione!).
Dall'Enpam prendo circa 7mila euro lordi all'anno di pensione, ma nel 2023 ho versato circa 10mila euro per contributi di Quota B, più i contributi da Specialista esterno.
Quindi dove è il mio vantaggio previdenziale? Mi conviene continuare la libera professione? Forse no, visto che pago le tasse sul reddito in cumulo con pensione Inps!
Se potessi eviterei i contributi obbligatori. **G.L.S., Milano**

Gentile Dottore,

appena ne farà richiesta, riceverà la pensione da specialista esterno. Le verrà calcolata sui contributi versati finora dalla struttura per cui svolge attività a cui si aggiungerà, da quest'anno, anche il contributo del 4 per cento a suo carico.

In generale chi continua a svolgere la libera professione dopo il pensionamento, alla fine dell'anno ha sempre un guadagno netto, anche dopo le tasse e i contributi previdenziali che sono dovuti per legge.

Enpam non prevedeva in origine contributi previdenziali per chi era già in pensione, ma poi una norma statale lo ha imposto come misura di riequilibrio fra generazioni. In sostanza il legislatore ha voluto evitare un'eventuale concorrenza sleale fra giovani soggetti a contributi alti e anziani già percettori di pensione che, grazie all'esenzione contributiva che prima esisteva, potevano abbassare le pretese economiche.

Allo stesso tempo la legge ha fatto sì che i pensionati – che hanno beneficiato storicamente di meccanismi di calcolo più favorevoli rispetto alle attuali generazioni – se continuano a lavorare, contribuiscano alla tenuta di un sistema che altrimenti richiederebbe contributi ancora più alti a carico dei giovani. C'è quindi un interesse che va valutato anche sul piano collettivo.

Torniamo ora sul piano individuale. Per quanto riguarda la pensione che percepisce attualmente, va sottolineato che è riferita ai contributi di Quota A e Quota B che ha versato in passato. Non è possibile, quindi confrontare la pensione percepita in un determinato anno con i contributi pagati in

quello stesso anno. I contributi di Quota B versati nel 2023, infatti, le daranno diritto a un supplemento di pensione che Enpam calcolerà automaticamente e le riconoscerà, con gli arretrati, nel 2024 (se ha versato tutto il dovuto nel 2023) o nel 2025 (se la rateizzazione di quanto dovuto si è protratta fino al 2024).

Non è invece automatica la domanda di pensione (nel suo caso le rimane da chiedere quella da specialista esterno), per la quale occorre fare richiesta attraverso l'area riservata oppure andando presso il suo Ordine.

COMUNICATO INPS 8 MARZO 2024 - SELEZIONE PUBBLICA PER IL REPERIMENTO DI UN CONTINGENTE DI 129 MEDICI

Sul sito dell'Inps è consultabile l'**Avviso pubblico** per il reperimento di 129 medici, specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni delle ex Commissioni Mediche di Verifica del MEF.

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere inviata, dalle ore 9.30 del 7 marzo 2024 fino alle ore 14.00 del 27 marzo 2024, esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identità elettronica) utilizzando l'apposito form presente sul sito internet dell'Istituto (secondo il percorso: www.inps.it - Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Reclutamenti - Avviso di selezione pubblica per il reperimento di un contingente di n. 129 medici, specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni delle ex Commissioni Mediche di Verifica del MEF).

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per il reperimento di un contingente di n. 129 medici, specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni delle ex Commissioni Mediche di Verifica del MEF.

- Stampa la pagina
- Condividi

Dettaglio Bandi-Fatturazione-Reclutamento

Titolo

Avviso di selezione pubblica per il reperimento di un contingente di n. 129 medici, specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni delle ex Commissioni Mediche di Verifica del MEF.

Testo

Si comunica che con Determinazione n. 95 del 14 dicembre 2023 il Commissario Straordinario dell'INPS ha autorizzato la pubblicazione di un Avviso pubblico per il reperimento di un contingente di n. 129 medici, specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire

incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni delle ex Commissioni Mediche di Verifica del MEF.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui all'allegato Avviso, dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identità elettronica), compilando l'apposito modulo.
Per problemi tecnici, ovvero quesiti di carattere giuridico-amministrativo riguardanti il procedimento selettivo, è attiva la casella di posta elettronica: **selezionemedicispecialisti@inps.it**
L'invio on-line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato improrogabilmente **dalle ore 9.30 del 7 marzo 2024 fino alle ore 14.00 del 27 marzo 2024.**

Clicca qui per compilare e inviare la domanda

Data Pubblicazione

06/03/2024

Data Decorrenza

07/03/2024 09:30

Data Scadenza

27/03/2024 14:00

Documenti

AVVISO Selezione n. 129 Medici specialisti

PUBBLICI DIPENDENTI E DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DEL TFR

in note dello Studio legale Polenzani-Brizzi di Perugia

- *La Corte Costituzionale ha ravvisato una lesione dell'art 36 della Costituzione.* "*In linea con le enunciazioni espresse da questa Corte nella sentenza n. 159 del 2019, il giudice a quo sostiene che le disposizioni in scrutinio ledano in modo irragionevole e sproporzionato i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell'art. 36 Cost., in quanto, pur essendo state introdotte per far fronte ad una situazione di crisi contingente, hanno ormai assunto carattere strutturale".*
- *Non rientra, invece, per la Corte Costituzionale un comportamento anticostituzionale il differimento e la rateizzazione della buonuscita per le forme di pensionamento anticipato in quanto trova la sua giustificazione nella finalità di disincentivare tali trattamenti e favorire la prosecuzione dell'attività lavorativa.*
- *I Giudici della Corte Costituzionale che hanno emesso la sentenza n. 130/2023 hanno specificato che "questa Corte non può, allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore".*

Di fatto, quindi, spetta al legislatore intervenire per adeguare le norme e garantire il pagamento tempestivo del TFS/TFR ai dipendenti pubblici.

Nulla, però, è cambiato e se si vuole un anticipo di pagamento del tfr, ai pubblici dipendenti sono richiesti gli interessi dilatori in molti casi agganciati all'inflazione !!! …
Inoltre in molti casi si aggiungono anche ritardi nell'avviare le pratiche da parte dell'Inps come rilevato dalla stessa Commissione di Vigilanza Inps …
Passa un giorno passa l'altro, giorni, settimane, mesi? no! anni … e quei soldi versati a valore corrente, stanno perdendo il loro potere d'acquisto …

AGENZIA ENTRATE - DOCENTE CHE SVOLGE CON LEZIONI PRIVATE: TRATTAMENTO FISCALE da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta n. 63/E dell'8 marzo 2024**, risponde ad un quesito in merito al trattamento fiscale applicabile al docente part–time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni.

Questo **il parere** fornito dall'Agenzia delle Entrate.
L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dispone che:
«13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
14. I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extraprofessionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
15. L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 13».
In merito all'applicazione di tale regime agevolativo sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.8, nella quale è stato precisato che le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo, né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE). È possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
Come enunciato chiaramente nel testo legislativo, tali disposizioni prevedono un regime "speciale" di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito, basato sulla applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni in luogo di quella ordinaria.
Detta normativa, dunque, non dispone in ordine ai presupposti e agli obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale restano applicabili le regole ordinarie. Al riguardo, si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'imposta occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale recati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale l'Iva «*si applica alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni*».
Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono «*prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte*».
Lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo, pertanto, integra il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta. Più precisamente, l'articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono esenti da Iva «*le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale*».

Assunti il presupposto territoriale e quello oggettivo, ai fini che qui rilevano, si evidenzia che quanto al presupposto soggettivo l'articolo 5 del medesimo d.P.R. prevede che per «*esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche* […]».
L'abitualità presuppone che il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti in essere in via meramente occasionale; la sussistenza di tale requisito presuppone una valutazione di fatto, da effettuare in relazione al caso concreto, non esperibile in sede di interpello.
Si precisa, inoltre, che il regime "speciale" di cui all'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del 2018 e quello "forfetario" di cui all'articolo 1, commi dal 54 all'89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non sono tra loro compatibili.
L'articolo 1, comma 57, infatti, dispone che non «possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito».
Ciò posto, nella fattispecie rappresentata, appare rilevante la circostanza che l'Istante abbia operato nello svolgimento della propria attività di docenza "abitualmente" con apertura di partita Iva e dichiari che è sua intenzione, anche dopo l'assunzione come docente statale, continuare a farlo con "regolarità" svolgendo "5/6 lezioni a settimana". Pertanto, realizzandosi il requisito della "abitualità", l'Istante dovrà mantenere la partita Iva e valutare se: continuare ad applicare il regime "forfetario" di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione, in alternativa, applicare il regime "speciale" di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36bis del d.P.R. n. 633 del 1972).

ALLEGATI A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risposta 63/E dell'8≤.03.2024 (documento 072)

I MEDICI (DIMENTICATI) DELLE RSA

da Quotidiano Sanità a cura di Maria Rita Aldeghi, Medico, responsabile di struttura in Rsa in Lombardia
I medici (dimenticati) delle Rsa - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)

Gentile Direttore,
seguo da tempo con interesse i vostri articoli che sono sempre "sul pezzo", per dirla in breve. Ultimamente viene spesso trattato l'argomento numero chiuso-sì/numero chiuso-no per l'accesso alla facoltà di Medicina. Qualche giorno fa mi sono imbattuta nello studio dell'Anaao in cui, sintetizzo per semplificare il messaggio, si teme una futura pletora di nuovi medici.
Mi sorge un quesito: nel conteggio delle risorse mediche sul territorio, vengono tenuti presenti anche i medici che, a vario titolo, operano nelle Rsa? Non intendo i medici di medicina generale, ma gli altri che vi operano come dipendenti piuttosto che libero professionisti. Nel caso il termine pletora forse dovrebbe essere quantomeno rimodulato.
Mi sembra che le strutture socio-sanitarie fatichino ancora molto a trovare il loro posto come nodo comunque cruciale nella rete territoriale per la presa in carico della cronicità e ci si ricordi di queste strutture solo durante le vigilanze o quando salgono alla ribalta per un qualunque motivo.
Mi sorge infine un'altra considerazione: perché un medico che accede al percorso di formazione per la medicina "di base" non può più collaborare con la struttura dove magari già operava da anni?

Ben strutturata, tale attività, non potrebbe configurarsi come un tirocinio per la presa in carico della cronicità?
Concludo con una battuta (o forse no): tenendo conto di quello che i colleghi possono continuare a fare dopo aver intrapreso tale percorso, temo che sia una questione di allocamento risorse dove ve ne è altrettanto bisogno.
Dopo più di 30 anni di lavoro, mi spiace proprio vedere e vivere "questa guerra tra poveri".

Cordialmente

Maria Rita Aldeghi
Medico, responsabile di struttura in Rsa in Lombardia

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI

- Emissione di un francobollo commemorativo di Franco Basaglia, nel centenario della nascita
  - Data di emissione: 11 marzo 2024

- Emissione di un francobollo celebrativo della prima legge sui brevetti, nel 550° anniversario
  - Data di emissione: 13 marzo 2024

INPS - PENSIONI: RICOSTITUZIONE PER VARIAZIONE DATI SUPPLEMENTO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1027 dell'11 marzo 2024, comunica che è stata creata una **nuova tipologia di ricostituzione** per motivi contributivi "**per variazione dati supplemento**", per le **pensioni** dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e dei Fondi speciali.
Con la nuova tipologia di ricostituzione è possibile richiedere la correzione/integrazione di un supplemento già liquidato su pensione.
Le domande possono essere presentate tramite:

- l'area tematica "**Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci**";
- patronati;
- Contact center.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1027 dell'11.03.2024 (documento 073)

INPS - PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA: SEMPLIFICAZIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE

L'INPS, con il messaggio n. 1041 dell'11 marzo 2024, comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione anticipata ordinaria è stato implementato al fine di reingegnerizzare e semplificare la presentazione dell'istanza.
Le istanze in oggetto possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" > in Aree tematiche "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci" > cliccare su "Accedi all'area tematica". Dopo l'autenticazione, è necessario selezionare "Nuova prestazione pensionistica" > "Pensione anticipata";
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il *Contact Center* Integrato al numero verde 803164 (gratuito, da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1041 dell'11.03.2024 (documento 074)

CONTRIBUTO ASILO NIDO, ECCO GLI IMPORTI PER IL 2024 da pensioni oggi a cura di Bernardo Diaz

I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024. Contributo sino a 3.600€ per i nuovi nati nel 2024 nei nuclei familiari in cui ci sia un minore di età età inferiore a dieci anni.

LEGGI IN
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/contributo-asilo-nido-ecco-gli-importi-per-il-2024

COME CAMBIA IL CONTRIBUTO PER LA FRUIZIONE DELL'ASILO NIDO					
NEL 2017 E 2018		NEL 2019		DAL 2020	
CONDIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE	IMPORTO DEL BENEFICIO	CONDIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE	IMPORTO DEL BENEFICIO	CONDIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE	IMPORTO DEL BENEFICIO
A PRESCINDERE DAL VALORE ISEE DEL RICHIEDENTE	1.000€ annui (90,91€ al mese)	A PRESCINDERE DAL VALORE ISEE DEL RICHIEDENTE	1.500€ annui (136,37€ al mese)	CON ISEE SINO A 25.000 EURO ANNUI	3.000€ annui (272,72€ al mese)
				CON ISEE COMPRESO TRA 25.001 E 40.000 EURO ANNUI	2.500€ annui (227,26€ al mese)
				CON ISEE SUPERIORE A 40.000 EURO ANNUI O SENZA ISEE	1.500€ annui (136,37€ al mese)
PENSIONIOGGI.IT					

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1024 dell'11.03.2024 (documento 075)

CONTRATTO DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA 2019-2021. IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA da Quotidiano Sanità

Contratto dirigenza medica e sanitaria 2019-2021. Il testo pubblicato in Gazzetta - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)

Dopo la firma definitiva dello scorso gennaio arriva in GU il contratto dei medici del Ssn. Gli arretrati ammontano a circa 10 mila euro lordi mentre gli aumenti si aggirano sui 250 euro lordi mensili. Ecco tutte le novità.

Dopo la firma definitiva apposta a gennaio arriva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.59 del 11-3-2024) del contratto dei dirigenti medici e sanitari 2019-2021.
L'accordo riguarda circa 135 mila professionisti. Gli arretrati ammontano a circa 11 mila euro lordi mentre gli aumenti si aggirano sui 250 euro lordi mensili e probabilmente saranno erogati a febbraio. **[continua]**

Il testo

INPS - PENSIONE DI VECCHIAIA E PENSIONE ANTICIPATA: CHIARIMENTI da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 46 del 13 marzo 2024, fornisce le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della **legge n. 213 del 2023**, alle disposizioni di cui ai commi 7, 11 e 12 dell'articolo 24 del **decreto-legge n. 201 del 2011**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 46 dell'13.03.2024 (documento 076)

INPS - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: LA NUOVA DATA DI SCADENZA da DplMo

L'INPS informa che i **titolari di prestazioni assistenziali**, per continuare a fruire della prestazione, sono tenuti a trasmettere annualmente all'INPS una **dichiarazione** riguardante alcune circostanze rilevanti per la conservazione del diritto.
L'Istituto ha completato, in questi giorni, la postalizzazione di tutte le comunicazioni riguardanti la **Dichiarazione di responsabilità**, riguardo al modello **ACC. AS/PS**.
Il **termine ultimo** per la trasmissione della dichiarazione all'INPS è prorogato al **30 giugno 2024**.
Tutti coloro che hanno **già provveduto** alla compilazione e trasmissione del modello ACC. AS/PS **non devono tener conto** della comunicazione recapitata in questi giorni.

CONTRATTO SSN, PRONTO ATTO D'INDIRIZZO. ECCO GLI INCREMENTI ECONOMICI PREVISTI da Doctor33

L'elaborato del Comitato di settore espresso dalle Regioni e guidato dall'assessore lombardo

Marco Alparone, non riguarda i medici, che sono dirigenti, ma i dipendenti non dirigenti

È pronto l'atto di indirizzo di governo e regioni per il prossimo contratto dei dipendenti ospedalieri 2022-24. L'elaborato del comitato di settore espresso dalle regioni e guidato dall'assessore lombardo Marco Alparone, non riguarda i medici, che sono dirigenti, ma i dipendenti non dirigenti, tra i quali sono compresi gli infermieri e gli altri professionisti tecnici della sanità (tranne farmacisti biologi chimici odontoiatri e veterinari), in tutto 581.148 unità. È noto l'incremento economico, pari al 5,78% del monte salari, percentuale che segue l'andamento inflattivo e significa una media di 130 euro in più lordi al mese. La cifra è definita insufficiente dai sindacati di categoria, il presidente nazionale del sindacato infermieri Nursing Up Antonio De Palma parla di "atto equilibrato, pur in un quadro economico assolutamente insufficiente".

Compenso - I 130 euro mensili per 12 mesi nei pronti soccorso si vanno a sommare, per l'infermiere, all'indennità di 40 euro mensili, frutto di stanziamenti da 70 milioni nel 2023 e 140 milioni quest'anno. Il nuovo contratto triennale, che si riverbererà su quello dei medici dirigenti (per il quale è atteso analogo atto di indirizzo) è rivolto in primo luogo a rendere più attrattivo il lavoro negli ospedali e nelle strutture del Servizio sanitario pubblico. "Si ritiene che la fidelizzazione e il trattenimento del personale all'interno delle Aziende dipendano non solo da aspetti economici, ma anche da altri fattori correlati al benessere organizzativo, che possano facilitare la gestione della vita familiare e lavorativa dei dipendenti", recita il documento. E punta ad attivare in parallelo istituti e soluzioni contrattuali rivolti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro così da conciliarli di più con la vita familiare. L'atto invita inoltre ad avvalersi dell'attività dei dipendenti che hanno raggiunto l'età per la pensione di anzianità per fare da tutor alle nuove leve.

Pronte disponibilità e prestazioni aggiuntive - Vengono normati poi gli "extra": le pronte disponibilità hanno oggi un tetto di sette al mese, ma per Aran, che ha chiamato al tavolo di contrattazione i sindacati il 20 marzo, è troppo rigido. Anche per le prestazioni aggiuntive, pagate a parte, vanno ben calibrati presupposti, condizioni e limiti: il ricorso dovrà avvenire "in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste di attesa e di fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale". E servirà una tariffa oraria omogenea in tutta Italia da rapportare all'impegno chiesto ai vari profili professionali.

Ferie - Sulle ferie non godute, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata con sentenza del 18 gennaio 2024 costringendo le aziende pubbliche italiane a pagarle ai dipendenti che avevano ricorso. La monetizzazione deve esserci anche in caso di dimissioni, situazione che alcuni tribunali mettevano in dubbio. La sentenza dei giudici europei cambia le cose e di recente, proprio per un infermiere andato in pensione, la Corte di Appello di Roma ha condannato un'ASL a corrispondere l'indennità sostitutiva prevista per contratto. Anche l'Aran nel pubblico impiego si è espressa in modo da chiedere alle Pubbliche amministrazioni di far fruire le ferie ai dipendenti nell'arco dell'anno solare e, se ciò fosse impossibile, di concedergli fino a due settimane da godere nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Nel presente atto di indirizzo si aggiunge che l'Asl o l'ospedale devono pianificare e presidiare il diritto alle ferie favorendone il godimento entro i termini fissati dal contratto nazionale.

Ecm aziendale e Welfare - Si normano infine sia la formazione continua, che dovrà rafforzare le competenze digitali del personale (e, se aziendale, sarà considerata orario di servizio), sia la previsione per la prima volta di interventi di welfare aziendale verso i dipendenti. Detti interventi andranno coperti con risorse del contratto nazionale e dei contratti integrativi, e non dovranno costituire fughe in avanti rispetto a quanto previsto in altri contratti nella Pa.

COMPARTO SANITÀ. PARTONO TRATTATIVE PER IL CONTRATTO 2022-2024. AUMENTO MEDIO DI 130 EURO LORDI AL MESE. ECCO L'ATTO D'INDIRIZZO da Quotidiano sanità a cura di L.F.

L'aumento medio è del 5,78% cui andranno sommate le indennità di Pronto soccorso per il personale che vi lavora. Tra gli obiettivi quello di dare maggiore flessibilità per conciliare i tempi di vita e di lavoro. Prevista anche definizione del quadro giuridico per le prestazioni aggiuntive. Prevista anche valorizzazione degli Oss. Novità anche su welfare contrattuale e ferie.

Comparto Sanità. Partono trattative per il contratto 2022-2024. Aumento medio di 130 euro lordi al mese. Ecco l'Atto d'indirizzo - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)

IL TESTO

LOMBARDIA ADEGUA TARIFFARIO PER MEDICI E INFERMIERI CON INCARICHI LIBEROPROFESSIONALI

La Regione pagherà 80 euro l'ora i medici e 40 euro gli infermieri. Bertolaso: "ulteriore passo in avanti nell'uniformità del trattamento dei professionisti che lavorano nel nostro sistema sanitario"

Lombardia adegua tariffario per medici e infermieri con incarichi liberi professionali - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)

ECCO PERCHÉ È DIFFICILE MAPPARE LA SITUAZIONE DEI MEDICI DELLE RSA da Quotidiano Sanità a cura di Pierino Di Silverio, Stefano Magnone

Gentile Direttore,
rispondiamo volentieri alla collega Maria Rita Aldeghi che pone alcune questioni sula "pletora medica" e sullo studio Anaao diffuso qualche giorno fa. Studio che si focalizza ovviamente sul mondo ospedaliero e i dati forniti sono inclusivi di tutti i medici (specialisti e non, dipendenti e non) con riguardo agli scenari futuri.

Come ben evidente dai dati europei e italiani, nel nostro Paese non mancano laureati in medicina, né ne mancheranno in futuro, tenendo conto dell'importante aumento dei posti nel corso di laurea che già negli scorsi anni ha raggiunto il 25%, principalmente per le inappropriate scelte politiche oltre a cause varie (ricorsi al TAR degli esclusi, aumenti decisi dal ministero, ecc).

Pertanto, lo scenario prospettato nello studio giunge sempre a una conclusione che predichiamo da tempo: abbiamo sì sbagliato la programmazione degli specialisti e dei medici di medicina generale (in difetto), ora non sbagliamola di nuovo (in eccesso)!

Il ruolo delle RSA è certamente cruciale, ma troppo difforme è la loro diffusione, organizzazione e il loro rapporto con il mondo ospedaliero. I medici hanno le forme contrattuali più diverse, spesso e giustamente sono impegnati su più strutture che appartengono a proprietari diversi e quindi diventa difficile rapportarsi con questo mondo, soprattutto quando privato.
Infine, il ruolo dei MMG nelle RSA: su questo vorremmo astenerci dal commentare, perché non ci sentiamo i più accreditati in materia. E perché non vediamo all'orizzonte traccia di un afflato riformatore di cui ci sarebbe un gran bisogno.

INPS - ASSEGNO UNICO: NUOVA FUNZIONALITÀ DI SUBENTRO DEL PATRONATO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il **messaggio n. 1108 del 14 marzo 2024**, illustra una nuova funzionalità che consente al richiedente dell'AUU di conferire all'Istituto di Patronato il mandato di assistenza e rappresentanza relativo a una domanda già in corso, presentata dallo stesso cittadino o da un diverso Istituto di Patronato, denominata "Subentro Patronato".
La nuova funzionalità è disponibile per gli operatori di Patronato nella sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate", alla voce "Subentro Patronato". Per accedere alla funzionalità è necessario inserire il numero della domanda di AUU per la quale effettuare il subentro e il codice fiscale del richiedente, infine cliccare sul pulsante "Subentro Patronato". Se è presente una domanda che soddisfa i criteri di ricerca inseriti, l'operatore del Patronato deve confermare l'operazione attraverso l'invio (Invia OTP) di un codice numerico di riscontro. Tale OTP viene inviato al richiedente l'AUU sul suo numero di cellulare registrato sugli archivi dei contatti in possesso dell'Istituto.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1108 dell'14.03.2024 (documento 077)

INPS - NUOVI INDIRIZZI PEC DELL'INPS PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS rende noto che, dall'8 marzo, la **notificazione all'INPS degli atti** in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, solo ai **nuovi indirizzi PEC** indicati nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso in cui sia stabilito l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso degli organi o articolazioni, anche territoriali.
Gli **indirizzi di posta elettronica certificata** della Direzione Generale, di tutte le Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali legittimate alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari, sono stati iscritti nel Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia e dedicati esclusivamente alla ricezione degli atti giudiziari, come previsto dall'art.16, commi 12 e ss., decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
Gli indirizzi sono reperibili, oltre che sul Registro, sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "Avvisi", cliccando sul seguente link: "**Nuovi indirizzi PEC INPS per la notifica degli atti giudiziari – Operatività e valore legale dall'8 marzo 2024**".

INL - LE NOVITÀ PREVISTE NEL DECRETO LEGGE N. 19/2024 da DplMo - Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 521 del 13 marzo 2024, con la quale ha fornito alcune indicazioni circa le novità contenute nel **Decreto Legge n. 19/2024.**

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)
L'art. 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 1175, della L. n.

296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale "*comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali* (…)"
Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici "*in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione*".

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)
Nell'ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.
Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bs all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto "*un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto*".
In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l'istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell'appalto e del distacco di cui all'art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell'importo maxisanzione per lavoro "nero" (art. 29, comma 3)
L'art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l'aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall'art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L.73/2002) in caso di impiego di lavoratori "in nero".

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)
L'art. 29, commi 4 e 5, intervengono a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L'intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda con l'ipotesi di aggravante – già prevista dall'art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui "*la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore*".

Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6)
L'art. 29, comma 6, è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali. In particolare, si prevede ora che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle "*prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato*" i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato. Inoltre, si prevede che, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Si conferma inoltre la non applicazione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Lista di conformità (art. 29, commi 7-9)
I commi da 7 a 9 dell'art. 29 prevedono che, laddove all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilasci un attestato e iscriva l'impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato "lista di conformità INL".
I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.

Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13)
I commi da 10 a 13 dell'art. 29 prevedono, in materia di appalti pubblici e privati in edilizia, che il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.
Qualora tale verifica non sia effettuata – in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro – scattano delle conseguenze sanzionatorie.
L'accertamento delle violazioni è rimesso agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18)
L'art. 29, ai commi 15-18, introduce un incentivo "*in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento*".
Trattasi di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.
Al fine di poter godere dell'esonero il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.
Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19)
L'art. 29, comma 19, sostituisce l'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che reca la disciplina del "*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*".
La disposizione introduce la c.d. "patente" a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
Il sistema della patente rappresenta un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri già al momento del suo rilascio, subordinato al possesso di determinati requisiti.
La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commesse. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla

patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.
Il sistema della patente sarà comunque operativo dal 1° ottobre p.v. e all'esito della integrazione del portale nazionale del sommerso in cui troverà posto una apposita sezione per la gestione informatizzata del documento.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)
L'art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, a far data dal 1° settembre 2024, importanti modifiche all'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.
Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell'INPS "*al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili*". In particolare, si chiede all'Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all'INPS "*eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti*". Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9)
L'art. 31, ai commi 1-9, prevede una implementazione degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l'assunzione di n. 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico, un aumento del contingente di personale dell'Arma di 50 unità.

Efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10)
L'art. 31, comma 10, stabilisce che, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, determinate somme che già sono destinate al bilancio dell'Ispettorato in forza di disposizioni vigenti "*possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato*".

Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11)
L'art. 31, comma 11, apporta alcune modifiche al sistema di incentivazione del personale ispettivo (c.d. fondo "Poletti") eliminando il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro da destinare alle misure incentivanti ed introducendo un limite individuale "*del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo*".

Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12)
L'art. 31, comma 12, abrogando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 149/2015, ripristina i ruoli ispettivi di INPS e INAIL e consente agli Istituti di poter assumere nuovo personale da adibire alla attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell'Ispettorato nazionale del

lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

la nota n. 521/2024